

LETTERA D'ORDINE PER FORNITURE O SERVIZI

Spett.le

SAT s.r.l.
Via Ilio Barontini, 15/b
50018 Scandicci (FI)

PEC: sat.amministrazione@pec.it

OGGETTO: Affidamento del "Servizio di noleggio full-service di apparecchiature fax da allocare in varie sedi dell'azienda DSU di Pisa, Firenze e Arezzo per un periodo di 36 mesi".

Codice CIG: Z8833C2E00

Essendo codesta Società SAT s.r.l. con sede in Via Ilio Barontini, 15/b 50018 Scandicci (FI), C.F. e P.I. 03541180489 risultata aggiudicataria definitiva della fornitura in oggetto, a seguito di procedura effettuata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 mediante Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana, preso atto della Richiesta inserita sul sistema workflow n._____ dato atto che l'Operatore Economico ha prodotto apposita autodichiarazione mediante il DGUE, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici; dato atto, altresì, che l'Azienda ha proceduto alla:

- 1) Verifica del casellario ANAC;
- 2) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- 3) verifica visura camerale;

atteso che al momento non vi sono elementi ostativi alla stipula del contratto e che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti il contratto verrà risolto con semplice comunicazione tramite PEC all'Operatore economico nel rispetto dell'art.108 del D. Lgs. 50/2016, in tal caso si darà luogo al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'Azienda provvederà





all'applicazione di una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, con Sede in Firenze viale Gramsci n.36 C.F. 94164020482 e P. IVA n 05913670484 affida a codesta aggiudicataria la fornitura di cui trattasi alle condizioni risultanti dagli atti della procedura e in conformità dell'offerta presentata telematicamente e firmata digitalmente.

1.Condizioni

Il servizio deve essere effettuato alle condizioni sopra richiamate ed avviene ad esclusivo rischio del contraente, ed è comprensiva di tutte le spese ed oneri ad essa connessa, nessuno escluso.

In caso di forniture: L'avvenuta esecuzione della prestazione deve risultare da apposita bolla sottoscritta da un dipendente dell'Azienda per ricevimento.

2. Vizi

Il contraente garantisce che la prestazione sia immune da vizi e difetti per un periodo di 12 mesi dalla data di verifica della regolare esecuzione, salvo diverso termine stabilito in relazione alla natura specifica della prestazione o dagli atti della procedura a cui si fa rinvio. Il contraente è obbligato ad eliminare a propria cura e spese tutti i difetti riscontrati o manifestatisi in tale periodo, in caso di forniture ove necessario, si impegna a sostituire parte o l'intero bene.

3. Corrispettivo

Il corrispettivo contrattuale è fissato in Euro 4.500,00= al netto dell'IVA, come risulta dagli atti della procedura.

Se trattasi di prestazioni che possono essere non effettuate integralmente: Verranno pagati esclusivamente i prodotti\servizi effettivamente richiesti e forniti, il Committente non garantisce il raggiungimento dell'importo complessivo.

4. Variazioni

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotti dall'esecutore, se non è disposta e preventivamente approvata dall'Azienda nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e dagli atti della procedura. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e ove l'Azienda lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino a carico dell'esecutore della situazione originaria preesistente. Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni l'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario potrà richiedere all'esecutore le variazioni contrattuali di cui all'art.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification
Nº17235574



106 del D.Lgs. 106/2016 e dagli atti della procedura.

Con la sottoscrizione della presente lettera d'ordine\contratto l'esecutore si obbliga, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del citato D. Lgs. 50/2016 ad eseguire tutte le prestazioni comportanti un aumento o una diminuzione fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste dal contratto originario.

5. Revisione prezzi

I prezzi pattuiti s'intendono fissi e invariabili per tutta la durata contrattuale, la revisione prezzi è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge e con le modalità in essa indicate.

6. Fatturazione e pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi, detratte le eventuali somme di cui il contraente fosse debitore, viene effettuato secondo i termini, le condizioni e le modalità stabilite negli atti della procedura, previa verifica della regolarità contributiva ed assicurativa del contraente, secondo quanto di seguito indicato.

Le fatture, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana -Viale Gramsci, n. 36 Firenze, dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso ilo Sistema di Interscambio, secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013. Le fatture dovranno contenere, oltre a tutti i dati specificati nell'allegato A della normativa sopracitata, il riferimento alla lettera d'ordine-contratto in oggetto - CIG nº **Z8833C2E00.** I dati riguardanti il Codice Univoco Ufficio da utilizzare per il corretto recapito delle fatture elettroniche da parte del Sistema di Interscambio sono i seguenti:

Codice univoco ufficio: VNLROD Nome ufficio: FatturaPA DSU SI

La stazione appaltante è soggetta all'applicazione dello "split payment" ai sensi del comma 1 dell'art.1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti".

Pagamenti in corso di esecuzione:

Ricevuta la fattura emessa secondo le modalità riportate nella presente lettera d'ordine\contratto, i relativi pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., entro 30 giorni dalla data di verifica da parte dell'Azienda che la prestazione è stata effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e/o entro 30 giorni dalla data verifica di conformità in corso di esecuzione. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Azienda procederà





ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'appaltatore, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il D.U.R.C. verrà richiesto all'autorità competente, il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dalla data della dichiarazione di accertamento e/o dalla data del certificato di conformità fino alla emissione del DURC; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'appaltatore per detto periodo di sospensione dei termini.

Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui all'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del suddetto decreto.

L'Azienda, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali.

Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

Ai sensi della L. 13/8/2010 n. 136, l'Appaltatore è tenuto ad utilizzare uno o più conti correnti





bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto. Tali movimenti dovranno essere fatti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, fatta eccezione per i pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, per i quali sono ammessi sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Su tali documenti dovrà essere sempre indicato il Codice Identificativo Pratica (CIG).

L'appaltatore dichiara di esonerare l'Azienda da ogni responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo eseguiti.

L'appaltatore dovrà comunicare all'Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si risolverà nei confronti dell'Appaltatore inadempiente di diritto ai sensi del c. 8 del medesimo art. 3 della L. 136/2010. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti a favore dell'appaltatore.

7. Inadempienze, risoluzione e recesso

L'Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali. Si applica inoltre l'art. 17 DPR 633/1972 (reverse charge) nei casi precisati dalla Circolare n. 14\E del 27 marzo 2015 dell'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa.

L'Azienda si riserva di effettuare verifiche e controlli sull'andamento della prestazione . Se da questo risultano difformità rispetto alle condizioni pattuite il contraente deve conformarsi entro il termine indicato dall'Azienda. In caso d'inadempimento l'Azienda può procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

La prestazione è soggetta a verifica di regolare esecuzione al fine di accertarne la rispondenza alle prescrizioni tecniche\o ai requisiti pattuiti. La prestazione è rifiutata quando risulti difforme o comunque non rispondente alle condizioni stabilite, mentre è dichiarata rivedibile quando non





risulti, per difetti di lieve entità, perfettamente conforme e dette condizioni; in tal caso il contraente deve uniformarsi nel termine indicato dall'Azienda. Il contraente è tenuto a ritirare e sostituire entro 15 giorni dalla comunicazione a proprie spese le forniture rifiutate e ad assolvere correttamente in caso di servizi nei termini indicati dall'Azienda, salvo diversa previsione contenute negli atti della procedura. Decorso inutilmente il termine l'Azienda può risolvere il contratto per tutta o per parte ella prestazione rifiutata e restituire al contraente i beni rifiutati, con addebito di spesa.

L'esito favorevole delle verifiche non esonera il contraente dalla responsabilità per eventuali difetti o imperfezioni che dovessero essere accertati successivamente.

L'Azienda si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico.

8. Obblighi e responsabilità

L'appaltatore è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei proprio dipendenti.

L'appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso l'appaltatore non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

L'appaltatore, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative alla presente lettera d'ordine\contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o





danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sull'appaltatore restandone sollevata l'Azienda.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

9. Estensione degli obblighi codice comportamento dipendenti pubblici

La Società, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda, approvato con Delibera n.10 del 04/03/2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

10. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera d'ordine\contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti";
- nel DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 "Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" per il tempo e nei casi previsti dall'art. 216 del citato D. Lgs. 50/2016;
- nella normativa regionale relativa agli appalti di lavori, forniture e servizi.

11. Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione, ove l'Azienda sia attore o convenuto, è competente il foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il contraente dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui ai punti: 2 vizi, 3 corrispettivo, 6 fatturazione e pagamenti; 7 inadempienze, risoluzione e recesso; 8 obblighi e responsabilità dell'appaltatore; 11 Foro competente.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente

p. la DITTA

